

**LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 17-08-1998
REGIONE BASILICATA**

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI
INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE ABROGAZIONE L.R. 19-12-
1994, N. 46**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
BASILICATA
N. 46
del 21 agosto 1998

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:*

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile in attuazione della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. La Regione organizza l'attività regionale di protezione civile, avvalendosi delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142 e ne disciplina modi e forme di partecipazione.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in osservanza della vigente normativa statale in materia, assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

4. A tal fine la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione e partecipazione con gli organi competenti dello Stato, con gli Enti locali, nonché con gli altri Enti, organismi

e
associazioni operanti nell'ambito regionale in materia di
protezione
civile.

ARTICOLO 2

Tipologia degli eventi calamitosi

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi
si
distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo,
che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai
singoli Enti o
Amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo,
che per loro
natura ed estensione comportano l'intervento coordinato
della Regione
e di altri Enti ed Amministrazioni competenti in via
ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per
intensità
ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e
poteri
straordinari.

ARTICOLO 3

Compiti di protezione civile

1. Sono individuabili, nell'ambito dell'attività di
protezione
civile le seguenti funzioni:

a) previsione degli eventi calamitosi e dei rischi ad
essi
connessi, da attuarsi mediante studi e ricerche, atti
alla
determinazione delle cause dei fenomeni e della
probabilità che
l'evento si verifichi, nonché alla individuazione delle
zone del
territorio soggette ai rischi stessi;

b) prevenzione dei danni derivanti da possibili eventi
calamitosi,
da attuarsi mediante:

– verifica di compatibilità dell'attività urbanistica con
le mappe
di rischio, di cui al successivo art. 14;

– verifica delle condizioni di sicurezza di strutture ed

infrastrutture, ed il conseguente adeguamento, ove necessario, di cui al successivo art. 15;

– attività di informazione, formazione ed aggiornamento della popolazione sui rischi e sui comportamenti atti a fronteggiarli;

c) soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, da attuarsi mediante l'adozione dei provvedimenti atti ad assicurare ogni forma di prima assistenza, nonché l'esecuzione di interventi urgenti volti a scongiurare ulteriori danni;

d) superamento dell'emergenza, da attuarsi mediante l'adozione, in forma coordinata con gli organismi istituzionali competenti, delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

ARTICOLO 4

Attività regionale

1. La Regione, in attuazione della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, partecipa all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, assicurandone lo svolgimento.

2. Le attività di protezione civile, di competenza della Regione, sono realizzate ordinariamente attraverso il coordinamento degli interventi di tutte le strutture regionali che hanno competenza in ambito di protezione civile. Tale coordinamento riguarda, oltre alle strutture specifiche del servizio, anche quelle competenti in materia di ambiente, lavori pubblici, agricoltura, sanità, servizi sociali e trasporti, coordinate secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

3. Nell'esercizio delle funzioni di protezione civile la Regione promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con le strutture dello Stato.

ARTICOLO 5

Attività del Presidente della Giunta
regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore
delegato:

a) coordina gli interventi regionali in attuazione delle
attività di
cui al precedente
art. 2 lett. b);

b) propone alla Giunta regionale l'adozione di
provvedimenti di
competenza di quest'ultima;

c) riceve le comunicazioni, di cui agli artt. 14 comma 2
lett. a), e
15 comma 3, della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 dai
Prefetti e dai
Sindaci e ne valuta i contenuti al fine dell'adozione dei
provvedimenti consequenziali;

d) presiede il Comitato Regionale di Protezione Civile;

e) svolge la funzione di commissario se delegato a norma
dell'art.
5, comma 4 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;

f) cura il coordinamento e l'armonizzazione delle
attività di
protezione civile con quelle di altri Enti ed
Amministrazioni
competenti in via ordinaria a seguito di preventivi
accordi o
convenzioni;

g) partecipa al Consiglio Nazionale di Protezione Civile.

ARTICOLO 6

Attività della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente o
dell'Assessore
delegato:

a) approva gli indirizzi per l'attuazione delle attività
regionali
di protezione civile;

b) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile la
dichiarazione
di stato di emergenza di cui all'art. 5 comma 1 della
Legge 24
febbraio 1992 n. 225;

c) approva gli atti concernenti forme di collaborazione
in materia
di protezione civile con altre Regioni o strutture dello
Stato;

d) approva le convenzioni da stipulare ai sensi del successivo art. 26;

e) presenta al Consiglio regionale, periodicamente, e secondo l'occorrenza, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali di Protezione Civile.

ARTICOLO 7

Attività del Comitato Regionale di Protezione Civile

1. E' istituito il Comitato regionale di Protezione Civile, quale organo consultivo della Regione, per assicurare la compatibilità ed il coordinamento delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri Enti, Amministrazioni ed Organismi operanti nella specifica materia.

2. Il Comitato, in particolare, esprime pareri in ordine:

- ai programmi regionali di previsione e prevenzione;
- alle mappe di rischio;
- ai piani di intervento.

3. Il Comitato regionale di Protezione Civile è presieduto dal Presidente della Giunta o dall'Assessore regionale delegato, assistito dal dirigente generale del dipartimento presso il quale è attestato l'Ufficio di Protezione Civile e dal dirigente dell'Ufficio di Protezione Civile ed è composto:

- dai Prefetti della regione o loro delegati;
- dal Commissario di Governo della regione o suo delegato;
- dai Questori della regione o loro delegati;
- dai Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco della regione o loro delegati;
- dai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali della regione o loro delegati;
- da due Presidenti di Comunità Montane, designati dall'UNCCEM o

loro delegati;

– dai Sindaci dei due comuni capoluogo o loro delegati, nonché dai Sindaci di due comuni designati dall'ANCI o loro delegati;

– dal responsabile regionale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato;

– dal dirigente dell'ufficio periferico del Servizio Nazionale Dighe o suo delegato;

– da un rappresentante dell'Ente Irrigazione per la Basilicata;

– dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino o suo delegato;

– dal Direttore generale dell'ARPAB o suo delegato;

– dal Comandante della Regione Militare o suo delegato;

– dal Comandante della Regione Basilicata dei Carabinieri o suo delegato;

– dal Comandante della Guardia di Finanza o suo delegato;

– dal Presidente della Croce Rossa Italiana o suo delegato;

– da tre rappresentanti delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale delle Associazioni di volontariato, nominati dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato su designazione delle stesse Associazioni.

4. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o dell'assessore delegato, con preavviso che indica gli argomenti da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima di quello della seduta, salvo convocazione urgente in fase operativa.

5. Nella seduta annuale obbligatoria, in ogni caso, il Comitato esamina le situazioni verificatesi nel periodo precedente, e propone, ove ne ravvisi la necessità, adeguamenti agli indirizzi generali dell'attività di protezione civile della Regione, ovvero aggiornamenti del programma regionale.

6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per

tutta la durata
della legislatura stessa, e comunque fino alla nomina
successiva; il
predetto Comitato è attestato presso la sede regionale di
Protezione
Civile, il cui dirigente designa il funzionario addetto
ai servizi di
segreteria.
7. Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico
della
Regione. Ai componenti del predetto Comitato non
dipendenti di
pubblica amministrazione è dovuto il trattamento di
missione e di
trasferta spettante ai dirigenti regionali.

ARTICOLO 8

Attività dell'Ufficio Regionale di
Protezione Civile

1. L'Ufficio di Protezione Civile cura lo svolgimento
delle attività
regionali di cui alla presente legge.
2. L'Ufficio sarà dotato di strumentazioni e di sistemi,
anche
informatici, al fine di poter raccogliere, conservare ed
aggiornare
dati ed informazioni concernenti l'attività e la
predisposizione dei
programmi, nonché per ricevere e fornire tempestivamente
informazioni
e indicazioni operative in ordine alle attività di
intervento.
3. Gli Uffici regionali: Lavori Pubblici, Tutela della
natura,
OO.PP. e Difesa del suolo, Geologico e Prevenzione dei
rischi naturali
e sismici, Autonomie Locali, Foreste e tutela del
territorio,
Formazione Professionale, Istruzione, Sistema informativo
regionale,
Prevenzione e sicurezza ambientale, Sanità, Territorio di
Matera e
altri eventualmente interessati, sono tenuti a
collaborare con il
servizio di protezione civile e, all'occorrenza, a
partecipare alle
sedute del Comitato Regionale.
4. Il dirigente dell'Ufficio di Protezione Civile, per
finalità di
programmazione e di interventi, convoca incontri con i
dirigenti dei
settori di cui al precedente comma. Nel caso di eventi
calamitosi di
notevole vastità ed intensità, o qualora le condizioni
obiettive lo
dovessero richiedere, il dirigente dell'Ufficio di

Protezione Civile
coordina gli Uffici di cui al precedente comma, sia ai fini della valutazione di eventi calamitosi in atto o potenziali, che per l'attività di rilevamento dei danni.

ARTICOLO 9

Commissione Tecnico-Scientifica di
Protezione Civile

1. E' istituita la Commissione Tecnico-Scientifica di Protezione Civile con la funzione di:

- a) predisporre e organizzare gli indirizzi, le fasi e le modalità di studio in materia di previsione degli eventi calamitosi;
- b) valutare le informazioni tratte dagli studi, dalle ricerche e dai dati raccolti, al fine della predisposizione degli elaborati di previsione degli eventi calamitosi;
- c) dare le indicazioni operative ai fini della predisposizione del programma regionale di previsione e prevenzione, della mappe di rischio e dei piani di intervento di cui agli articoli successivi;
- d) valutare, anche mediante verifiche periodiche in corso di redazione, gli strumenti di previsione di cui alla precedente lett. c);
- e) esprime pareri circa la compatibilità delle previsioni urbanistiche con le situazioni di pericolosità rilevate dalle mappe di rischio.

2. La Commissione, nominata dalla Giunta regionale, è composta da:

- un esperto in materia di rischio geologico;
- un esperto in materia di rischio idrogeologico;
- un esperto in materia di rischio chimico e batteriologico;
- un esperto in materia di rischio ambientale;
- un esperto in materia di rischio sismico;
- un esperto in materia di lotta agli incendi;
- un esperto in materia di rischio delle strutture di trasporti;

– un esperto in materia di organizzazione del pronto soccorso;

tale Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la durata della legislatura stessa e comunque fino alla nomina successiva.

3. La Commissione è coordinata dal dirigente dell'Ufficio regionale di Protezione Civile, che designa un funzionario per il servizio di segreteria.

4. La Commissione si avvale dell'apporto degli studi e delle ricerche della comunità scientifica, del mondo accademico, delle istituzioni pubbliche e degli apporti volontari di privati, nonché della collaborazione del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile previo accordi o convenzioni.

5. Ai componenti della Commissione, estranei all'Amministrazione regionale, spettano i gettoni e le indennità determinate in base alla vigente legislazione regionale in materia.

6. Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Regione.

ARTICOLO 10

Censimento ed identificazione dei rischi presenti sul territorio regionale

1. L'Ufficio Regionale di Protezione Civile, in base agli indirizzi forniti dalla Commissione Tecnico-Scientifica di cui all'art. 9 ed avvalendosi dell'apporto dei dati forniti dalla comunità scientifica, dagli istituti di ricerca, nonché dai competenti uffici dello Stato e degli Enti Locali, con i quali siano stati preventivamente stipulati accordi o convenzioni, provvede alla raccolta dei dati e degli elementi necessari ad identificare, censire e classificare i rischi presenti sul territorio regionale.

ARTICOLO 11

Monitoraggio degli eventi e delle situazioni di rischio potenziale

1. L'Ufficio regionale di Protezione Civile cura la raccolta e la catalogazione dei dati inviati dai competenti uffici dello Stato e degli Enti Locali, nonché dagli istituti scientifici e di ricerca pubblici e privati operanti nel settore del monitoraggio e dell'osservazione dei fenomeni di rischio potenziale.

2. E' istituito l'Osservatorio Regionale per il monitoraggio sismico, finalizzato al rilevamento e alla registrazione delle caratteristiche degli eventi tellurici. Per il suo funzionamento potranno essere stipulate convenzioni con altri istituti scientifici e di ricerca, nonché con esperti del settore. In tale ambito la Regione potrà avvalersi del Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area Mediterranea.

3. Per le finalità del monitoraggio degli eventi sismici potranno essere promossi rapporti di collaborazione con gli Enti Locali.

ARTICOLO 12

Programma regionale di previsione e prevenzione

1. La Regione provvede alla predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio, in stretto raccordo con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale regionale, in armonia con le indicazioni della Commissione Tecnico-Scientifica e dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 225/92.

2. Il programma di previsione consiste in una approfondita relazione di studio, che partendo dai dati censiti e catalogati dei rischi potenziali, attraverso la loro elaborazione con modelli e procedure previsionali, di tipo anche statistico, perviene ad una valutazione di ciascun rischio, con particolare riferimento alla

probabile entità
dell'evento, all'entità dei danni che può causare e alla
probabilità
che esso si verifichi.

3. Il programma di prevenzione, sulla base delle
indicazioni fornite
dal programma di previsione, individua:

a) gli interventi atti a prevenire, mitigare e
fronteggiare le
conseguenze di eventi calamitosi;

b) le opportune attività informative e formative.

4. I programmi regionali di previsione e prevenzione sono
approvati
dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
acquisito il parere
del Comitato Regionale di Protezione Civile.

5. I programmi restano in vigore fino all'approvazione di
quelli
successivi e saranno revisionati ogni triennio, sulla
base di nuove
informazioni e dati, ovvero di nuove acquisizioni di
studio o
mutamento delle condizioni su proposta della Commissione
Tecnico-Scientifica. Per le modificazioni e gli
adeguamenti si
osservano le procedure di approvazione.

ARTICOLO 13

Mappe di rischio

1. La Regione definisce le mappe dei rischi, in relazione
ai singoli
tematismi, che costituiscono la esplicazione, su supporto
cartografico, delle risultanze del Piano Regionale di
Previsione.

2. Le mappe di rischio contengono prescrizioni, vincoli,
indirizzi e
direttive in ordine all'espletamento di tutte le attività
di
pianificazione territoriale nell'ambito del territorio
regionale.

3. Le mappe di rischio sono approvate dal Consiglio
regionale, su
Proposta della Giunta, sentito il Comitato regionale di
Protezione
Civile.

ARTICOLO 14

urbanistica Verifica dell'attività di pianificazione

1. L'attività di pianificazione urbanistica dei Comuni è sottoposta a verifica preventiva di compatibilità con le mappe di rischio. In tal senso i Comuni, in fase preventiva all'adozione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, acquisiscono, contestualmente al parere dell'Ufficio Geologico Regionale, anche il nulla-osta dell'Ufficio Regionale di Protezione Civile in relazione alle situazioni di rischio.

2. Ai fini del rilascio del predetto nullaosta, il dirigente dell'Ufficio di Protezione Civile a seguito delle verifiche svolte, e acquisito il parere della Commissione Tecnico-Scientifica, dichiara la compatibilità delle previsioni con le situazioni di pericolosità rilevate dalle mappe di rischio.

ARTICOLO 15

Verifica delle condizioni di sicurezza di opere e infrastrutture

1. L'Ufficio regionale di Protezione Civile predispone, organizza e coordina interventi di rilevamento delle condizioni di sicurezza degli edifici pubblici e privati, con priorità per quelli di importanza strategica, al fine di rilevarne il grado di vulnerabilità e pericolosità in relazione a possibili eventi calamitosi e prefigurarne l'eventuale intervento di adeguamento occorrente.

2. Per le finalità di cui al precedente comma la Regione può avvalersi, oltre che dei propri uffici, anche delle strutture tecniche di altri Enti pubblici interessati, quali Province, Comuni, Comunità Montane, nonché di strutture private di comprovata qualificazione ed esperienza.

ARTICOLO 16

Interventi di adeguamento di opere pubbliche e private esistenti a condizioni di sicurezza

1. In base alle risultanze delle verifiche di cui

all'art. 15, e
alle indicazioni dei Piani Regionali di Previsione e
Prevenzione, la
Regione predispone e coordina interventi di adeguamento a
condizioni
di sicurezza di opere pubbliche e private, con il
concorso degli Enti
locali.

2. Il programma degli interventi, dimensionato in
relazione alle
disponibilità finanziarie, darà priorità agli interventi
relativi alle
opere pubbliche di importanza strategica e agli edifici
pubblici e
privati suscettibili di affollamento che, in relazione al
loro uso,
possono costituire, in caso di evento calamitoso,
pericolo per la
incolumità di un elevato numero di persone.

3. Il programma degli interventi è approvato dal
Consiglio regionale
su proposta della Giunta Regionale, sentito il Comitato
Regionale di
Protezione Civile.

4. In relazione all'attuazione del programma di
interventi, nonché
di ogni altra opera eseguita in relazione alle finalità
di cui
all'art. 1, l'Ufficio Regionale di Protezione Civile,
oltre a poter
progettare e dirigere la realizzazione degli interventi,
assume in
ogni caso compiti di sorveglianza mediante verifiche e
controlli da
effettuarsi anche in corso d'opera.

ARTICOLO 17

Programmi e corsi di informazione,
formazione e aggiornamento
professionale in materia di prevenzione dei rischi

1. In ottemperanza alle indicazioni fornite dai Piani
Regionali di
Previsione e Prevenzione, la Giunta regionale approva i
progetti di
formazione, informazione e aggiornamento in materia di
protezione
civile, da attuare sia presso sedi regionali, che presso
Enti pubblici
e istituzioni private senza scopo di lucro,
con finalità di protezione civile. Alla realizzazione
dei
progetti possono concorrere amministrazioni pubbliche con
personale
esperto nelle tematiche da trattare.

2. I progetti di cui al comma 1 hanno le finalità di

attività

formative informative e di aggiornamento, da attuare nei confronti di:

– del personale delle amministrazioni, degli Enti e delle Istituzioni che possono essere chiamati ad intervenire nel caso di calamità, al fine di ottimizzare i programmi di intervento e preordinare l'organizzazione dell'attività di soccorso, elevandone gli standard di efficienza ed efficacia;

– dei professionisti dei tecnici e degli operatori dei settori interessati dai programmi di prevenzione, al fine di formarli ed aggiornarli su metodologie e normative da applicare, al fine di ridurre i danni conseguenti a possibili eventi calamitosi.

– dei docenti e degli alunni delle scuole, di qualsiasi ordine e grado, della Regione, al fine di consentire la formazione di una moderna coscienza di protezione civile e di educarli all'assunzione di comportamenti razionali in caso di evento calamitoso.

ARTICOLO 18

Accertamento delle situazioni calamitose

1. Al verificarsi di un'emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco ne informa immediatamente l'Ufficio Regionale di Protezione Civile, che provvede ad informare il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, a norma del comma 3 dell'art. 15 della Legge n. 225/92; il predetto Ufficio provvede ad acquisire, con ogni mezzo idoneo e con la massima tempestività ogni informazione utile per una prima valutazione della natura e dell'entità dell'evento calamitoso.

2. L'Ufficio di Protezione Civile assicura, in ogni caso, l'effettuazione degli opportuni accertamenti e sopralluoghi quando venga comunque a conoscenza di situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o potenziali.

3. Per le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 il dirigente dell'Ufficio di Protezione Civile è autorizzato ad avvalersi delle altre strutture ed uffici regionali.

ARTICOLO 19

Rilevazione dei danni

1. L'Ufficio Regionale di Protezione Civile, e, secondo le occorrenze, gli altri uffici regionali, collaborano con gli Enti locali per la determinazione degli ambiti territoriali danneggiati e per la valutazione dei danni verificatisi, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- opere beni e servizi pubblici di competenza regionale e degli altri Enti locali;
- strutture e coltivazioni agricole e forestali;
- attività produttive industriali, artigianali, commerciali, turistiche e della pesca;
- altri beni privati.

2. Qualora l'ambito in cui siano intervenuti i danni sia circoscritto ad un singolo Comune, all'attività di cui al precedente comma provvede l'amministrazione comunale, ad eccezione delle opere, dei beni e dei servizi pubblici di esclusivo interesse regionale.

ARTICOLO 20

Sala operativa e unità di crisi

1. E' istituita, presso l'ufficio regionale di protezione civile, la "Sala operativa regionale" quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell'attività di protezione civile di competenza della Regione. La Sala operativa è posta alle dirette dipendenze del dirigente dell'Ufficio ed è presidiata nell'arco delle 24 ore.

2. La Sala operativa regionale è collegata con i sistemi regionali di comunicazione, informazione e rilevamento dati ed è dotata delle necessarie attrezzature e strumentazioni tecnologiche. La stessa assicura, in particolare, la organizzazione di una propria banca dati

mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati riguardanti la previsione e la prevenzione delle cause possibili di calamità o catastrofi. La Sala operativa è, altresì, fornita delle attrezzature necessarie per il collegamento di banche dati idonee al reperimento e alla diffusione di informazioni di specifica utilità.

3. In situazioni di emergenza la Sala operativa assicura il necessario supporto tecnico e organizzativo, unitamente all'Ufficio Protezione Civile, per la concreta diramazione delle decisioni e delle direttive del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato e per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti.

4. In caso di evento calamitoso in atto o potenziale, qualora, sulla base degli elementi disponibili, si renda necessario un intervento di coordinamento delle attività di soccorso, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato può istituire una unità di crisi, costituita dalle autorità componenti in tutto o in parte il Comitato Regionale di cui al precedente art. 7, integrato dai funzionari degli uffici interessati e da consulenti di qualificata e comprovata esperienza.

5. In caso di evento calamitoso il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato può autorizzare l'operatività del settore di protezione civile per 24 ore giornaliere, e può attribuire al dirigente dell'Ufficio Regionale di Protezione Civile, limitatamente alla durata della situazione eccezionale, la direzione del personale degli altri servizi e strutture regionali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative poste temporaneamente a disposizione.

ARTICOLO 21

Accertamento dell'avvenuto superamento della situazione calamitosa

1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore

delegato,
ricevuta apposita comunicazione dall'Autorità designata
al
coordinamento dell'intervento, predispone, avvalendosi
dell'Ufficio
regionale di protezione civile, la verifica dell'avvenuto
superamento
della situazione calamitosa, nonché dei provvedimenti
tecnici
adottati.

ARTICOLO 22

Provvedimenti atti alla ripresa delle
normali condizioni di vita

1. La Regione , a seguito della verifica dell'avvenuto
superamento
della situazione calamitosa di cui all'art. 21, promuove
e coordina le
attività volte alla ripresa delle normali condizioni di
vita, mediante
la eliminazione delle opere provvisorie e delle
infrastrutture
predisposte per fronteggiare temporaneamente esigenze di
servizi
durante l'emergenza.

2. La Regione, per le finalità di cui al precedente
articolo,
verifica l'avvenuta revoca dei provvedimenti e delle
ordinanze emanate
per fronteggiare l'emergenza.

ARTICOLO 23

Collaborazione con lo Stato, con le altre
Regioni e con le altre
componenti del servizio nazionale di protezione civile

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1
la Regione
instaura un costante rapporto di collaborazione con le
Amministrazioni
dello Stato e con le altre Regioni.

2. La Regione può addivenire ad intese con le altre
Regioni ai fini
dell'espletamento di attività di protezione civile di
comune
interesse, in armonia con i piani e i programmi
nazionali.

ARTICOLO 24

Collaborazione con le Province, con le
Comunità Montane e con i Comuni

1. Le Province, le Comunità Montane e i Comuni, oltre alle specifiche competenze attribuite in materia di protezione civile dalla Legge 225/92 collaborano con la Regione per le finalità di cui all'art. 1 mediante le seguenti attività:

- trasmettono agli Uffici Regionali di Protezione Civile i dati e gli elementi in loro possesso, necessari ad identificare, censire e classificare i rischi presenti sul territorio regionale;
- partecipano all'attività di rilevamento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici e privati, organizzata e coordinata dalla Regione;
- partecipano all'attività di adeguamento alle condizioni di sicurezza di opere ed infrastrutture.

2. I Comuni, inoltre, collaborano con la Regione anche mediante le seguenti attività:

- acquistano, preventivamente all'adozione in Consiglio Comunale, il parere di conformità alle mappe di rischio di strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, rilasciato dal dirigente dell'Ufficio Regionale di Protezione Civile;
- comunicano al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto eventuali situazioni calamitose in atto o potenziali;
- fronteggiano l'evento calamitoso, avvalendosi di mezzi e risorse ordinari, e ove concedibili di contributi statali o regionali;
- partecipano all'attività di rilevazione dei danni e provvedono a mezzo delle proprie strutture tecniche qualora l'ambito in cui siano intervenuti i danni sia circoscritto ad un singolo comune;
- comunicano al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale delegato l'avvenuto superamento della situazione calamitosa qualora il Sindaco sia l'autorità preposta al coordinamento dell'intervento;
- partecipano all'adozione dei provvedimenti e delle iniziative atte alla ripresa delle normali condizioni di vita.

ARTICOLO 25

Collaborazione con le
associazioni di volontariato

1. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso o interventi operativi e superamento dell'emergenza, stimolando iniziative di qualificazione delle stesse associazioni e fornendo sussidi e attrezzature.
2. La partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile avviene con coordinamento funzionale sulla base delle direttive delle autorità preposte.

ARTICOLO 26

Convenzioni

1. La Regione, per le attività di previsione e prevenzione, definite dalla presente legge, può stipulare apposite convenzioni con l'Università degli Studi della Basilicata, con Enti e organi tecnici di natura pubblica ed Istituzioni scientifiche pubbliche e private.
2. La Regione può altresì stipulare convenzioni con Organi dello Stato quali i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, enti pubblici, aziende pubbliche e private, organizzazioni di volontariato, al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato, da impiegare nelle operazioni di protezione civile a supporto delle strutture regionali e locali.
3. Possono essere, altresì, stipulate convenzioni con aziende e imprese pubbliche e private, al fine di assicurare, su richiesta del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato, o, se delegato, del dirigente dell'Ufficio di Protezione Civile, la tempestiva esecuzione dei lavori di somma urgenza, nonché la pronta

disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato, da utilizzare nelle fasi operative di emergenza, a supporto delle strutture regionali di Protezione Civile.

4. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare Permanente.

ARTICOLO 27

Norme transitorie

1. Le prescrizioni di cui all'art. 14 entreranno in vigore solo dopo l'avvenuta approvazione delle mappe di rischio da parte del Consiglio Regionale.

2. L'Ufficio di Protezione Civile dovrà essere strutturato ed organizzato con la necessaria dotazione di personale qualificato e con professionalità specifiche nei diversi settori d'intervento. La Giunta regionale promuoverà gli atti necessari a definire entro sei mesi l'organizzazione della struttura regionale, prevedendo espressamente le posizioni dirigenziali in relazione ai tematismi afferenti le diverse ipotesi di rischio.

ARTICOLO 28

1. E' abrogata la Legge Regionale 19 dicembre 1994 n. 46 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di Protezione Civile".

ARTICOLO 29

Disposizioni finanziarie

1. Le spese di funzionamento del Comitato Regionale di Protezione Civile e della Commissione Tecnico-Scientifica di cui agli artt. 7 e 9, gravano sul capitolo n. 550 del bilancio regionale.

2. Le spese conseguenti al conferimento di incarichi per consulenza, alla stipula di convenzioni di cui al precedente art. 26, nonché le spese relative agli interventi di adeguamento a condizioni di

sicurezza di opere ed infrastrutture pubbliche e private gravano sul capitolo 182 del bilancio regionale. L'oggetto del capitolo 182 del bilancio regionale viene così modificato: "Spese per le attività e i programmi di Protezione Civile".

3. E' istituito il fondo regionale di solidarietà per la protezione civile, nel quale possono confluire contribuzioni finanziarie ed apporti di mezzi, strumenti ed attrezzature da parte di soggetti pubblici e privati.

4. Per le finalità di cui al precedente comma e limitatamente ai versamenti di contribuzioni finanziarie è istituito per memoria nell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1998 il capitolo 1071, così denominato: "Introiti relativi a versamenti di soggetti pubblici e privati per l'espletamento delle attività di protezione civile". Tali entrate, con apposita variazione di bilancio comportano un corrispondente incremento del capitolo 182 del bilancio regionale.

ARTICOLO 30

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, lì 17 agosto 1998.

DINARDO